



di Fabio Corsi Pedagogista

Rivoluzione Pedagogica

Le scuole speciali dal 1971 a oggi

Italia, 1971... una società civile che stava ancora provando a realizzare quanto rimasto del Sessantotto, cercando di dare a quel moto di cambiamento culturale una forma ed una eredità stabile, nonostante gli inevitabili effetti collaterali: il 12 dicembre del 1969 (solo 13 mesi prima) l'Italia si svegliava con la bomba di Piazza Fontana, e inizierà ben presto a capire di dover fare i conti con una nuova forma di protesta. Il Terrorismo, prima Nero, poi Rosso, degli anni di Piombo. Si preparava alle Olimpiadi, l'Italia, quelle del 1972 a Monaco di Baviera, ricordate per l'attentato palestinese, in cui persero la vita 11 atleti israeliani.

Nel frattempo, nel febbraio del 1971, il Festival di San Remo consacrava un cantante esordiente con la canzone "4 marzo 1943", il suo nome era Lucio Dalla.

Ma l'Italia viveva queste crisi, come spesso accaduto nella sua storia, all'insegna di una inconsapevole innovazione e

produttività, e spesso le grandi novità avvenivano "sotto traccia", quasi a volerla cambiare, quella Storia, ma senza disturbare e mentre l'attenzione pubblica era attratta dalle vicende estere (dopo la risoluzione della crisi di Suez, l'inaugurazione, il 15 gennaio del 1971, della grande Diga di Assuan, su progetto dell'Italiano Luigi Gallioli), in Italia si promulgano in sordina delle leggi che avranno portata storica, ed uno dei mesi determinanti è il mese di marzo.

La legge 118

Il 30 marzo del 1971, Camera e Senato convertono in Legge (la Legge 118 del 30.03.1971) un Decreto-legge dal nome apparentemente innocuo, se non agli stretti interessati: "Nuove norme concernenti le provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili", 34 articoli in cui un paio di commi (uno dei quali scritto tra parentesi) cambieranno definitivamente la scuola in Italia, prima, e nel mondo poi.



“Ma l'Italia viveva queste crisi, come spesso accaduto nella sua storia, all'insegna di una inconsapevole innovazione e produttività, e spesso le grandi novità avvenivano sotto traccia, quasi a volerla cambiare quella Storia.”

Si immagina una legge dove sono riorganizzate le provvidenze agli invalidi civili per quanto concerne l'assistenza sanitaria, le indennità di accompagnamento, le barriere architettoniche, etc... tutte cose che la legge 118 contiene ma, all'articolo 4, quasi scollegato dalla ratio del testo in cui è inserita, spicca una frase: "Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitano invalidi civili di età inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi d'istruzione per l'espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo"! Nel marzo '71 Casa del Sole era poco più che un'infante, neanche quattro anni e mezzo di vita, ma ve l'immaginate l'emozione di Vittorina Gementi a leggere che lo Stato non solo la metteva nelle con-

“Ma la vera rivoluzione arriva qualche pagina più avanti: l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive.”

dizioni di istituire una scuola, ma addirittura ne rendeva obbligatoria l'esistenza? Certamente una grande gioia, accompagnata dalle inevitabili domande: “e adesso... come si fa?”

Ma la legge 118 non si ferma qui e all'articolo 5 aggiunge: “Personale ed educatori spe-

cializzati:

Presso le università e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico. [...] I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità"... Ecco qua! Nascono anche gli insegnanti specializzati, non ancora chiamati “insegnanti di sostegno” e solo per le scuole speciali.

Ma la vera rivoluzione arriva qualche pagina più avanti: dopo diversi articoli in cui si descrivono la commissione di accertamento dell'invalidità, le indennità economiche, la rateizzazione degli assegni di accompagnamento, etc., all'articolo 28, “provvedimenti per la frequenza scolastica”, vi è un piccolo inciso, messo nel testo tra parentesi quadre, quasi a non disturbare la lettura: al comma C “assistenza durante gli orari

scolastici degli invalidi più gravi” si legge “L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali”.

Una rivoluzione! Le scuole speciali rimanevano tali, come Casa del Sole, solo per i soggetti maggiormente compromessi, tutti gli altri sarebbero andati nella scuola pubblica! Cinquant'anni fa, per la prima volta al mondo la disabilità sarebbe entrata nella scuola di tutti, e dalla porta principale.

E non fu l'unica rivoluzione di quel 1971, il 10 marzo (venti giorni prima la promulgazione della Legge 118) la Corte costituzionale abrogava l'articolo 553 del Codice Penale che vietava la produzione, il commercio e la pubblicità di prodotti anticoncezionali, dopo una lunga battaglia civile promossa dall'AIED (associazione italiana per l'educazione demografica); pochi mesi più tardi, il primo agosto, il manicomio di Trieste cambiava il Direttore: veniva nominato un giovane psichiatra di idee innovative, Franco Basaglia, che ritornerà tra poco nella nostra narrazione.

1977 Integrazione

Ma torniamo alla scuola, dal 1971 serviranno sei anni di sperimentazione, per giungere ad una seconda pietra miliare dell'istruzione pubblica per i bambini speciali, ci si arriverà



“Con la legge 517 del 4 agosto 1977 stavolta l'argomento integrazione è il topic della Legge e per la prima volta si parla espressamente di insegnante di sostegno.”

con la legge 517 del 4 agosto 1977 e stavolta l'argomento integrazione è il topic della Legge e per la prima volta si parla espressamente di insegnante di sostegno.

Questa legge lo scrive direttamente, all'articolo 2, ed è esplicita e chiara nel dire che “Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati [...]. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogi-

co e forme particolari di sostegno”; questo, per le scuole elementari.

Nelle Medie (oggi, Secondarie di Primo Grado) la Legge è ancora più esplicita, all'articolo 7 si legge: “al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo

di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga



“Solo sei ore settimanali e classi con un massimo di 20 alunni. La disabilità nella scuola pubblica faceva ancora paura.”

alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali. Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti.”

La chiosa dell'articolo 7 e della legge 517 in generale è lapidaria: “Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.” Così come all'articolo 10, nella suoi primi due commi: “L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti,

nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Sono abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928 n. 577 e l'articolo 407, del regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.”

Solo sei ore settimanali e classi con un massimo di 20 alunni...! la disabilità nella scuola pubblica faceva ancora paura, ma altre paure la società civile si stava abituando



“Ma nella norma c'era un buco, non da poco: la procedura d'urgenza permetteva l'internamento anche con il solo certificato medico.”

ad affrontare e di entità ben maggiori di quelle potenzialmente suscitate dai bambini speciali.

Franco Basaglia

Da anni un coraggioso e giovane psichiatra veneziano, Franco Basaglia, tra mille difficoltà portava avanti una vera e propria battaglia civile e culturale per una riforma radicale del sistema di assistenza psichiatrica ancora affidato (normativamente) ad una obsoleta normativa del 1904; culturalmente era, se possibile, ancor peggio. La vecchia legge n. 36 del 1904 aveva regolato il funzionamento dei manicomi per oltre settant'anni; prevedeva che per l'ammissione dei malati di mente nelle strutture manicomiali, fosse necessaria la dichiarazione di un medico e la redazione di un atto di notorietà: di fatto i manicomi erano strutture totali di controllo sociale, pertanto l'atto di notorietà si rendeva necessario perché la persona internata era di fatto spogliata del godimento dei diritti civili e politici. Ma nella

norma c'era un buco, non da poco: la procedura d'urgenza (in teoria, motivata dallo stato di sofferenza del malato) permetteva l'internamento anche con il solo certificato medico... inutile dire quanto di questa procedura d'urgenza si fosse abusato.

Basterebbe leggere gli scritti della poetessa Alda Merini o contare per quante persone il fascismo ne avesse abusato per sbarazzarsi degli oppositori politici (lo stesso Mussolini la utilizzò con la prima moglie, Ida Dalser, n.d.r.); inoltre, i manicomi non consentivano alcun rapporto con il tessuto sociale circostante o il mantenimento delle relazioni affettive e familiari.

Basaglia, tra infinite resistenze (l'iter di presentazione della legge che porta il suo nome fu tentato innumerevoli volte, negli anni, e innumerevoli volte rimandato al mittente) si opponeva a tutto questo, a favore di una maggiore umanizzazione della cura dei malati di mente che prevedesse la costruzione di rapporti umani rinnovati con il personale e

la società, anche attraverso l'istituzione di nuove unità d'offerta denominate Centri di Salute Mentale, veri e propri centri aperti che servissero da anello di congiunzione tra la vita del malato e la società.

Il tutto, si sarebbe retto su una più importante riforma a livello nazionale, l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale su organizzazione regionale (quello che abbiamo ancora oggi) che nasce proprio dai dettami della Legge Basaglia. Correva l'anno 1978, la legge 13 maggio 1978, n. 180 (la cosiddetta Legge Basaglia) veniva promulgata nemmeno un anno dopo la Legge 517. Grazie alla legge 180 l'Italia fu il primo Paese al mondo (e tale rimase fino al 2019) a chiudere i manicomi. Sette mesi dopo, alla vigilia di Natale dello stesso anno 1978, si promulgava la legge 833 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale, che regola e ci garantisce l'accesso ai servizi sanitari così come li conosciamo oggi.

L'ideazione e i movimenti culturali per la promulgazione di queste Leggi, vere e proprie



“L’ideazione e i movimenti culturali per la promulgazione di queste Leggi, vere e proprie pietre miliari nell’inclusione dei soggetti fragili nella società, sono eventi che si sono consumati nell’arco di pochi importantissimi anni, pur avendo avuto un periodo di “gestazione” molto lungo, alle spalle.”

pietre miliari nell’inclusione dei soggetti fragili nella società, sono eventi che si sono consumati nell’arco di pochi importantissimi anni, pur avendo avuto un periodo di “gestazione” molto lungo, alle spalle. Non a caso, dopo il 1978, per avere eventi di portata storica ugualmente importanti dovremo aspettare circa 14 anni, un “periodo di sedimentazione” relativamente lungo che si comprende solo se si è consapevoli della portata storica, sociale e culturale di quelle leggi, emerse nell’arco di un settennato. Solo la Legge 104 del 1992 uguaglierà e supererà la portata storica di quei primi rivoluzionari provvedimenti, che ne costituisce il naturale compimento e coronamento: non a caso, fu definita “legge-quadro”, proprio per la sua sistematicità. La portata innovativa della 104 fu, propriamente, l’aver “messo ordine” nell’esistente e nei precedenti.

La Legge 104

Nel nostro ordinamento, “legge-quadro” significa, per definizione giuridica, una legge che contiene i principi fondamentali relativamente all’ordinamento di una determinata materia; che cosa “ordina” una legge che raccoglie l’eredità di provvedimenti precedenti? Non entriamo dettagliatamente nel merito della “104” che, per deformazione professionale, conosciamo tutti abbastanza bene, ma merita un commento per ricordarne la portata storica e culturale.

In primo luogo, la Legge 104 si occupa di tutte le categorie della disabilità, da quella sensoriale a quella neuropsichica, a quella fisica, congenita o connaturata; in secondo luogo, prende in considerazione tutte le fasce d’età e tutti gli aspetti del vivere civile e comunitario: dall’istruzione alle condizioni di lavoro, dalla condizione economica all’integrazione sociale, dalla presa in cura della perso-

na e del nucleo familiare... Quando fu promulgata, della 104 si disse con un po’ di sarcasmo “è la tipica legge dalla culla alla fossa”.

A distanza di tempo, se ne capisce la portata ben più grande: **i disabili sono, per la prima volta e in tutto e per tutto, cittadini titolari e destinatari di diritti e doveri.**

Un tema di enorme rilievo culturale che ritroveremo, vent’anni più tardi, nella Dichiarazione Universale dei Diritti delle Persone con Disabilità redatta dall’ONU (firmata il 13 dicembre 2006) e fatta propria dallo spirito dell’ICF.

Quanto si sia succeduto dopo la 104 ne è stato il complemento e il completamento: il riconoscere che i disabili sono cittadini ha dato l’inizio al riconoscimento di *persone* prima che di *diagnosi*, di salute come condizione generale dell’essere umano e non come mera assenza della malattia, di diritto di scegliere il percorso di vita migliore per la propria autodeterminazione come individuo, potendo scegliere il meglio che un tessuto sociale offre nelle diverse fasi della vita, a partire dal ciclo dell’istruzione obbligatoria e della formazione. Quale bilancio possiamo trarre oggi, a distanza di trent’anni, di quel processo culturale e normativo rivoluzionario? Certamente positivo, seppur con qualche perdonabile ombra. Le leggi che si sono succedute negli anni, specie in ambito di legislazione scolastica, spesso hanno visto una vera e propria *ipertrofia normativa* (la riforma della primaria con l’introduzione dei tre insegnanti, la “buona scuola”, la riforma del-

le “tre I”, la tutela dei b.e.s., dei d.s.a., l’alternanza scuola-lavoro, etc.. tanto per citarne alcuni), buona nelle intenzioni ma spesso caotica nelle applicazioni. Alcune riforme relative alla scuola non hanno nemmeno dato il tempo materiale di poterne vedere gli effetti a medio-lungo termine, tanto da far muovere spesso il sospetto che le varie riforme della scuola corrispondessero ad altrettante *bandierine elettorali* nelle mani della legislatura di turno.

Da un punto di vista pedagogico, ci piace pensare che corrisponda, invece, ad una maturata sensibilità che cerchi di cogliere lo spirito dei tempi e di offrire ai soggetti con bisogni speciali quanto di meglio la cultura di un dato momento storico possa offrire, proprio nell’idea e nel concetto di cittadinanza attiva.

Ma anche queste cose, le vedremo nel tempo.

“Il riconoscere che i disabili sono cittadini ha dato l’inizio al riconoscimento di persone prima che di diagnosi, di salute come condizione generale dell’essere umano e non come mera assenza della malattia, di diritto di scegliere il percorso di vita migliore per la propria autodeterminazione come individuo.”

